



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale

SUE Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini  
tel. 0541 /704804/88 - fax 0541 / 704990  
www.comune.rimini.it

e-mail: chiara.dalpiaz@comune.rimini.it

Prot. 139231

del 25/07/2014

**VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI**  
ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 4 della L. 241 /1990 s.m.

**Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria. Istanze di Autorizzazione Paesaggistica ed Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relative a stabilimenti balneari del Comune di Rimini.**

L'anno 2014 il giorno **14 luglio**, presso la sala riunioni dell' Ufficio per il Paesaggio di questa Amministrazione, al quarto piano del palazzo sito in Via Rosaspina n. 21, è stata convocata una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 4 della L. 241/1990 s.m.

In riferimento all'oggetto, la Conferenza ha per scopo: l'acquisizione da parte dell'amministrazione procedente di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, in relazione alle pratiche di stabilimenti balneari in oggetto con particolare riferimento al rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

**PREMESSO** che in relazione alla stagione balneare 2013 presso la città di Rimini, numerosi imprenditori ed operatori balneari hanno previsto la realizzazioni di diversi interventi presso i propri stabilimenti balneari;

**RICHIAMATO** che la Costituzione riconosce alla tutela del paesaggio valenza di interesse primario nel nostro ordinamento;

**CONSIDERATO** che la zona dell'Arenile del Comune di Rimini è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., ed oggetto di specifica tutela e valorizzazione da parte del P.T.C.P. approvato dalla Provincia di Rimini con delibera di C.P. n. 61 del 23/10/2008;

**VISTI** l'art. 14, commi 2 e 4 l'art. 14 ter, commi 2 e 3bis della legge n. 241/1990 s.m.;

**TENUTO CONTO** che numerose pratiche di richiesta di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica pervenute nel 2013 all'Ufficio per il Paesaggio del Comune di Rimini, in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., e del D.P.R. n. 139/2010, e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., risultano a tutt'oggi ancora da definire;

**DATO ATTO** che gli operatori balneari continuano ad avere un vivo ed attuale interesse alla regolarizzazione degli interventi presso gli stabilimenti balneari anche per la stagione balneare 2014;

**TENUTO CONTO** che gli interventi riguardano manifestazioni temporanee e sia strutture stagionali ed amovibili che strutture permanenti;

**RITENUTO OPPORTUNO**, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, attuare una semplificazione dell'iter procedimentale ed una anticipazione dei tempi dell'iter medesimo, e che l'amministrazione procedente acquisisca tramite conferenza di servizi intese concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, onde evitare il rischio di non ottenere in tempo utile i necessari pareri per lo svolgimento dell'attività di impresa;

**RICHIAMATA** la lettera di convocazione della presente Conferenza, rivolta agli enti ed uffici sotto indicati, rif. prot. n.116562 del 26/06/2014 ;

**DATO ATTO** che l'Ing. Dal Piaz Chiara, in qualità di Dirigente del S.U.E. ha conferito apposita delega, conservata agli atti d'ufficio, per far partecipare in sua vece e rappresentare il Comune di Rimini, e l'Ufficio per il Paesaggio, esclusivamente per le competenze in materia paesaggistica l'Arch. Turrini Duccio, responsabile del procedimento per le Autorizzazioni Paesaggistiche e la Dott.ssa Pagliarani Daniela, responsabile del procedimento per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; che la presente Conferenza di Servizi è presieduta dalla Dott.ssa Pagliarani Daniela, Istruttore direttivo c/o l'Ufficio per il Paesaggio del Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Rimini, e munita di apposita delega, limitatamente alle competenze in materia paesaggistica, da parte dell'Ing. Dal Piaz Chiara, Dirigente del S.U.E.;

**DATO ATTO** che Responsabile dell'emissione del provvedimento finale, ai sensi di legge, in riferimento rispettivamente ai procedimenti di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, è il Dirigente del S.U.E. Ing. Dal Piaz Chiara;

**DATO ATTO** che il S.U.A.P. è chiamato a partecipare alla Conferenza di Servizi in parola, in riferimento all'espressione del parere di competenza relativo alla verifica di conformità urbanistica ed edilizia al vigente Piano dell'Arenile;

**DATO ATTO** che il presente verbale di Conferenza di Servizio costituisce avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 s.m. per le istanze di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica di seguito esaminate; che relativo avviso inerente la presente procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

tutto ciò premesso, la seduta della Conferenza di Servizi viene aperta alle ore 8,30

Dato atto che sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti/Uffici, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

Enti ed Amministrazioni invitati	Cognome e Nome e Qualifica	Delega	Note
Comune di Rimini Settore Sportello Unico per l'Edilizia	Ing. Dal Piaz Chiara Dirigente Settore Sportello Unico per l'Edilizia	Vedi delega attribuita a Turrini e Pagliarani conservata agli atti	Assente
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna	Arch. Pezzi Aldo Giorgio Funzionario	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Agenzia delle Dogane di Rimini			Assente Vedi Nota del 14/3/2014
Comune di Rimini S.U.A.P.	Ing. Felicione Alessandra istruttore tecnico	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini U.O. Affitti e Concessione Demanio Marittimo e Porti turistici	Dott.ssa Caprili Catia Dirigente		Presente
Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Arch. Turrini Duccio Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Dott.ssa Pagliarani Daniela Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Presente

A chiarimento si fornisce il significato delle seguenti sigle:

**C.Q.A.P. o Commissione** = Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

**ACP.** = Accertamento di compatibilità paesaggistica;

**AP** = Autorizzazione paesaggistica

**AP/S** = Autorizzazione paesaggistica semplificata

Si procede all'esame delle seguenti n. 11

pratiche:

**1) pratica prot. n.108881 del 16/06/2014 integrata con prot.114868 del 24/06/2014.  
OGGETTO: A.P. Pratica 884/2014**

#### **PARERE DELLA COMMISSIONE n. 232 del 01.07.2014**

La commissione, esaminati gli elaborati presentati, tenuto conto dei vincoli presenti sull'area, esprime all'unanimità parere contrario poiché le opere previste incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela, sottraendo ulteriore superficie all'arenile.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alla sola pedana e per un periodo limitato a quello della stagione balneare; non si ritiene assentibile invece la pergola in quanto per forme ed estensione e punto di posizionamento contribuisce a ridurre lo spazio percettivo esistente con particolare riferimento alle cabine del bagno 20. La pedana di progetto dovrà conformarsi cromaticamente alle pedane esistenti adiacenti all'esercizio. Infine onde evitare una completa compenetrazione tra la pedana di progetto e il percorso diagonale di accesso allo stabilimento tra il percorso stesso e la pedana dovrà essere lasciato uno spazio libero di 1 metro di larghezza (dovrà conseguentemente essere ridotta la superficie ad essa adibita).

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: preso atto che la Soprintendenza ha ritenuto non assentibile la pergola, si esprime parere favorevole per la sola pavimentazione adibita a pedana a carattere stagionale (valutata con la prescrizione di ridimensionamento) ai sensi dell'art. 35 delle NTA, se la superficie coperta legittima (definita dalle NTA del Piano) risulta maggiore o uguale a quella totale destinata a pavimentazione. Inoltre si evidenzia che l'elaborato grafico risulta non conforme a quello allegato alla sanatoria 27783 prot. 220070 del 11/12/2008.

**2) pratica prot. n. 107577 del 07/06/2013 integrata con prot.146347 del 02/08/2013  
OGGETTO: A.P. Pratica n. 877/2013**

**Precedente parere CQAP n. 339/2013 del 23/07/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n.19 del 28.01.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- realizzare tutte le strutture di protezione, di ombreggio e di recinzione in legno;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando colori chiari.

Parere Ufficio Demanio: negativo in quanto per le pedane non è stata presentata richiesta di sanatoria demaniale

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p e alle seguenti aggiuntive:

- al fine di conformarsi alle tipologie ricorrenti in ambito marittimo le strutture ad ombreggio N 1 e N 3 dovranno avere copertura piana ed essere prive di qualunque recinzione perimetrale;

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: ( in particolare per quanto elencato al punto 12 da N1 a N11 della relazione paesaggistica ) : le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 della N.T.A del piano ( h progetto maggiore di 4 metri ) ; la pavimentazione N11 risulta non conforme all'art. 35 delle N.T.A ; per le strutture ad ombreggio che dovranno essere prive di qualsiasi tamponamento, la collocazione degli N1 e N3 risulta non conforme all'art. 27 delle NTA; la pavimentazione sotto i gazebo non potrà essere realizzata ; si rimarca che le strutture ad ombreggio che dovranno avere altezza massima = a 3 metri ed i giochi (compresi il campo da beach e il campo da bocce in fascia C) saranno considerati a carattere stagionale; area giochi per bambini ammissibile nella posizione di progetto se data dimostrazione dell'esistenza dell'area polifunzionale; i campi da beach volley N5 N4 realizzabili se come per i giochi è data dimostrazione dell'area polifunzionale e previa autorizzazione dei bagni limitrofi ( bagno X e bagno X); il campo da bocce in fascia C ammissibile se effettivamente esistente l'area polifunzionale a carattere stagionale, mentre il campo da bocce in fascia B potrà avere carattere permanente; in entrambi i casi i campi N 6 dovranno avere il fondo conforme all'art 38 delle NTA; la luce ( così pare dall'elaborato grafico) in progetto in fascia C risulta non conforme all'art 39 delle NTA . Pertanto si chiede la sostituzione dell'elaborato grafico oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica in coerenza a quanto riportato sopra e a quanto elencato come "bene costruito precedentemente al 6 settembre ' 85 " nella nota 107577 del 07/06/2013.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;

**3) pratica prot. n. 107619 del 07/06/2013 integrata con prot.146364 del 02/08/2013**

**OGGETTO: A.P. Pratica n. 878/2013**

**Precedente parere CQAP n. 340/2013 del 23/07/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 21 del 28.01.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime a maggioranza, parere favorevole condizionato a:

- realizzare tutte le strutture di protezione, di ombreggio e di recinzione in legno;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando colori chiari;

Si sottolinea che i manufatti indicati P14, P15, P16, P18, non descritti in legenda della Tavola 1, *Stato di fatto delle opere e manufatti eseguiti ante 06/09/1985*, si ritengono realizzati prima della medesima data 06/09/1985.

Parere Ufficio Demanio: negativo in quanto per le pedane non è stata presentata richiesta di sanatoria demaniale

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p e alle seguenti:

- in relazione ai campi da bocce N10 e N11 non essendovi alcuna specifica se non quella del sedime occupato il parere

favorevole è limitato alla sola area di ingombro ossia, senza opere;

- tutte le strutture ad ombreggio dovranno avere copertura piana ;
- i pali di recinzione dei campi sportivi dovranno essere realizzati in legno anziché in ferro.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: ( in particolare per quanto elencato al punto 12 da N1 a N18 della relazione paesaggistica) : le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 della N.T.A del piano ( h progetto maggiore di 4 metri); per le strutture ad ombreggio che dovranno essere prive di qualsiasi tamponamento, la collocazione degli N2 , N3 , N5, N6 e N7 risulta non conforme all'art. 27 delle NTA; la pavimentazione sotto le strutture ad ombreggio non potrà essere realizzata; si rimarca che le strutture ad ombreggio che dovranno avere altezza massima = a 3 metri ed i giochi (compresi il campo da beach e il campo da bocce in fascia C) saranno considerati a carattere stagionale ; area giochi e campi da beach ammissibili nella posizione di progetto se data dimostrazione dell'esistenza dell'area polifunzionale; i campi da beach volley N5 N4 realizzabili se come per i giochi è data dimostrazione dell'esistenza dell'area polifunzionale; il campo da bocce in fascia C ammissibile se effettivamente esistente l'area polifunzionale a carattere stagionale, e così pure il campo da bocce a cavallo delle due fasce; in entrambi i casi i campi N 10 e N11 dovranno avere il fondo conforme all'art 38 delle NTA. Pertanto si chiede la sostituzione dell'elaborato grafico oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica in coerenza a quanto riportato sopra e a quanto elencato come "bene costruito antecedentemente al 6 settembre' 85 " nella nota 107619 del 07/06/2013.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;

**4) pratica prot. n. 106827 del 06/06/2013 integrata con prot.146374 del 02/08/2013**  
**OGGETTO: A.C.P. Pratica n.870/2013**

**Precedente parere CQAP n. 331/2013 del 16/07/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 22 del 28.01.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: negativo in quanto per le pedane non è stata presentata richiesta di sanatoria demaniale

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in accertamento: favorevole per le opere indicate con S1 della tavola 2.

**5 ) pratica prot. n. 106809 del 06/06/2013 integrata con prot.146366 del 02/08/2013**  
**OGGETTO: A.P. Pratica 868/2013**

**Precedente parere CQAP n. 332/2013 del 16/07/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 23 del 28.01.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- uniformare N1, N2 ed N3, portandoli alla medesima forma e dimensione;
- eliminare N4;
- eliminare i pannelli grigliati in N6;
- collocare N9 in prossimità delle docce esistenti;
- realizzare tutte le strutture di protezione, di ombreggio e di recinzione in legno;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando colori chiari;

Si rileva l'incongruenza per la quale vengono indicati come N8 i campi da beach volley in legenda e come N13 in prospetto.

Parere Ufficio Demanio: negativo in quanto per le pedane non è stata presentata richiesta di sanatoria demaniale

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p ad eccezione di quella relativa alle strutture N1, N2, N3 che non si ritiene debbano necessariamente uniformarsi tra loro;

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto ( in particolare per quanto elencato al punto 12 da N1 a N11 della relazione paesaggistica) preso atto di quanto indicato dalla c.q.a.p e dalla Soprintendenza: le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 della N.T.A del piano ( h progetto maggiore di 4 metri); per le strutture ad ombreggio che dovranno essere prive di qualsiasi tamponamento, la collocazione degli N4 risulta non conforme all'art. 25 delle NTA; la pavimentazione sotto le strutture ad ombreggio non potrà essere realizzata ; si rimarca che le strutture ad ombreggio che dovranno avere altezza massima = a 3 metri ed i giochi (compresi il campo da beach in fascia C) saranno considerati a carattere stagionale; area giochi e campi da beach ammissibili nella posizione di progetto se data dimostrazione dell'esistenza dell'area polifunzionale; la doccia nebulizzata N9 non ammissibile ai sensi degli art t. 10 e 27 delle NTA . Pertanto si chiede la sostituzione dell'elaborato grafico oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica in coerenza a quanto riportato sopra e a quanto elencato come "bene costruito antecedentemente al 6 settembre' 85 " nella nota 106827 del 06/06/2013.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali , fatta eccezione per il campo da bocce che è da considerarsi permanente;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;

**6) pratica prot. n. 103596 del 05/06/2013 integrata con prot.146383 del 02/08/2013**  
**OGGETTO: A.C.P. Pratica 850/2013**

**Precedente parere CQAP n. 323/2013 del 16/07/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 24 del 28.01.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.  
Si esclude la Tavola 3 S.D.F. Ante 06/09/1985, S.D.F. di progetto e opere in accertamento di compatibilità dalla valutazione.

Parere Ufficio Demanio: negativo in quanto per le pedane non è stata presentata richiesta di sanatoria demaniale

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: si condividono le considerazioni del SUAP osservando a proposito che dovrà essere rimosso il grigliato costituito da 2 pannelli in legno collocati fra S2 e S5 che risultano peraltro incompatibili col paesaggio tutelato; dovranno inoltre essere uniformate le tonalità di alcuni elementi di arredo e strutture ( panche, basamento campo da bocce) prendendo a riferimento il tono delle pareti della cabina direzionale.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in accertamento: favorevole per le sole opere indicate al punto 12 da S1 a S8 che trovano collocazione nell'elaborato grafico tavola 2 a condizione che il fondo del campo da bocce S 1 sia conforme all'art. 38 delle NTA;

**7) pratica prot. n.103585 del 05/06/2013 integrata con prot.146377 del 02/08/2013**  
**OGGETTO: A.P. Pratica 849/13**

**Precedente parere CQAP n. 324/2013 del 16/07/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 25 del 28.01.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- eliminare i pannelli grigliati in N2 ed N3;
- realizzare tutte le strutture di protezione, di ombreggio e di recinzione in legno;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando colori chiari.

Si rileva l'incongruenza tra quanto indicato nella legenda di Tavola 2 e della Relazione Paesaggistica per il manufatto N3 (descritto come n. 2 strutture ad ombreggio), e quanto riportato nella Tavola 2 (descritto come un unico manufatto); si approvano le caratteristiche dimensionali riportate nella medesima Tavola 2.

Si sottolinea che i manufatti indicati P5 e P6, non descritti in legenda della Tavola 1, *Stato di fatto delle opere e manufatti eseguiti ante 06/09/1985*, si ritengono realizzati prima della medesima data 06/09/1985.

Parere Ufficio Demanio: negativo in quanto per le pedane non è stata presentata richiesta di sanatoria demaniale

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p; inoltre in considerazione di quanto rilevato dal SUAP in riferimento alle superfici delle strutture N1, N2, N3, valutata anche la loro posizione rispetto alla visuale a mare e all'area complessiva della concessione, si ritiene che non debba essere realizzata la struttura N1.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto ( in particolare per quanto elencato al punto 12 da N1 a N7 della relazione paesaggistica) : le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 della N.T.A del piano ( h progetto maggiore di 4 metri); le strutture ad ombreggio dovranno essere prive di qualsiasi tamponamento ; si rimarca che la superficie ad esse adibita ( N1, N2,N3) risulta non conforme all'art 9 delle NTA pertanto dovrà essere ridimensionata ; la pavimentazione sotto le strutture ad ombreggio non potrà essere realizzata ; si rimarca che le strutture ad ombreggio che dovranno avere altezza massima = a 3 metri ed i giochi (compreso il campo da beach) saranno considerati a carattere stagionale; area giochi e il campo da beach ammissibili nella posizione di progetto se data dimostrazione dell'esistenza dell'area polifunzionale. Pertanto si chiede la sostituzione dell'elaborato grafico oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica in coerenza a quanto riportato sopra e a quanto elencato come "bene costruito antecedentemente al 6 settembre ' 85 " nella nota 103585 del 05/06/2013.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali, fatta eccezione per il campo da bocce che è da considerarsi permanente;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;

**8) pratica prot. n. 106379 del 06/06/2013 integrata con prot.146389 del 02/08/2013**  
**OGGETTO: A.C.P. Pratica 858/13**

**Precedente parere CQAP n. 327/2013 del 16/07/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 26 del 28.01.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Si rileva l'incongruenza della forma del manufatto N9 tra l'elaborato grafico e la documentazione fotografica.

Al fine di evitare in futuro il ripresentarsi di incongruenze analoghe si raccomanda la redazione di una documentazione fotografica che rappresenti compiutamente ed in dettaglio tutti gli edifici ed i manufatti oggetto di ACP.

Parere Ufficio Demanio: negativo in quanto per le pedane non è stata presentata richiesta di sanatoria demaniale

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle opere richieste rilevando tuttavia come ancorché legittima in quanto dichiarata antecedente al '85 la ringhiera di delimitazione del campo da bocce ( v. foto 1, 2 e 8 ) è del tutto incongruente col paesaggio tutelato dell'arenile; si suggerisce dunque di sostituirla con struttura più idonea a contesto.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in accertamento: da S1 a S11.

**9) pratica prot. 106703 del 06/06/2013 integrata con prot.146384 del 02/08/2013**  
**OGGETTO: A.P. Pratica 857/13**

**Precedente parere CQAP n. 328/2013 del 16/07/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 27 del 28.01.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- uniformare N1, N2 ed N3, portandoli alla medesima forma e dimensione;
- eliminare N4 ed N9;
- collocare N7 accanto a P9;
- realizzare tutte le strutture di protezione, di ombreggio e di recinzione in legno;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando colori chiari;
- mantenimento del verde esistente come rappresentato negli elaborati dell'ACP e come rilevabile dalla documentazione fotografica.

Si sottolinea che i manufatti indicati P10 e P11, non descritti in legenda della Tavola 1, *Stato di fatto delle opere e manufatti eseguiti ante 06/09/1985*, si ritengono realizzati prima della medesima data 06/09/1985.

Parere Ufficio Demanio: negativo in quanto per le pedane non è stata presentata richiesta di sanatoria demaniale

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p ad esclusione di quanto rilevato in merito alle strutture N1, 2, 3 che, si ritiene possono conservare le leggere differenze di progetto fra loro in riferimento a forma e dimensioni.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: ( in particolare per quanto elencato al punto 12 da N1 a N11 della relazione paesaggistica ): le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 della N.T.A del piano ( h progetto maggiore di 4 metri ); le strutture ad ombreggio dovranno essere prive di qualsiasi tamponamento; si rimarca che la superficie ad esse adibita ( N1, N2,N3) risulta non conforme all'art 9 delle NTA e per quanto riguarda le strutture ad ombreggio N2 risultano non conformi all'art. 27 per collocazione , pertanto dovrà essere ridimensionata ( eliminare N2) ; la pavimentazione sotto le strutture ad ombreggio non potrà essere realizzata ; si rimarca che le strutture ad ombreggio che dovranno avere altezza massima = a 3 metri ed i giochi (compreso il campo da beach) saranno considerati a carattere stagionale ; area giochi N8 ammissibile nella posizione di progetto se data dimostrazione dell'esistenza dell'area polifunzionale; il campo da bocce N7 se verrà realizzato per lo più in fascia B potrà avere carattere permanente altrimenti sarà considerato a carattere stagionale. Pertanto si chiede la sostituzione dell'elaborato grafico oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica in coerenza a quanto riportato sopra e a quanto elencato come "bene costruito antecedentemente al 6 settembre '85 " nella nota 106703 del 06/06/2013.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;

**10) pratica prot. n. 101738 del 03/06/2013 integrata con prot.146402 del 02/08/2013  
OGGETTO: A.C.P. Pratica 817/2013**

**Precedente parere CQAP n. 299/2013 del 09/07/2013**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 29 del 04.02.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: negativo in quanto per le pedane non è stata presentata richiesta di sanatoria demaniale

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole .

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in accertamento: favorevole per quanto indicato con S1 nella tavola 2.

11) pratica prot. n. 101694 del 03/06/2013 integrata con prot. 146394 del 02/08/2013  
OGGETTO: A.C.P Pratica 815/2013

*Precedente parere CQAP n. 300/2013 del 09/07/2013*

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 30 del 04.02.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- realizzare tutte le strutture di protezione, di ombreggio e di recinzione in legno;
- uniformare tutte le strutture portanti e di recinzione utilizzando colori chiari;
- realizzazione di copertura piana per tutte le strutture ad ombreggio, con particolare riguardo alla struttura n.1 e con struttura in legno.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p rilevando inoltre quanto segue:

- la struttura N1 dovrà essere sostituita da analoga struttura ma in legno e copertura piana;
- le strutture N2 e N 3 analogamente dovranno essere realizzate integralmente in legno;

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: ( in particolare per quanto elencato al punto 12 da N1 a N9 della relazione paesaggistica) : le recinzioni di protezione del campo da beach e del campo da basket risultano non conformi all'art. 34 della N.T.A del piano ( h progetto maggiore di 4 metri) ; le strutture ad ombreggio dovranno essere prive di qualsiasi tamponamento ; la pavimentazione sotto le strutture ad ombreggio non potrà essere realizzata ; si rimarca che le strutture ad ombreggio che dovranno avere altezza massima = a 3 metri ed i giochi (compreso il campo da beach) saranno considerati a carattere stagionale ; area giochi N7 ammissibile nella posizione di progetto se data dimostrazione dell'esistenza dell'area polifunzionale altrimenti dovrà essere ridimensionata; il campo da beach N5 realizzabile se data dimostrazione dell'area polifunzionale; il campo da basket ammissibile se conforme all'art 38 delle NTA. Pertanto si chiede la sostituzione dell'elaborato grafico oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica in coerenza a quanto riportato sopra e a quanto elencato come "bene costruito precedentemente al 6 settembre '85 " nella nota 101738 del 03/05/2013.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali, fatta eccezione per il campo da bocce che è da considerarsi permanente;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri;

In conclusione, viste le risultanze sopra descritte in riferimento ad ogni pratica esaminata, si demanda ai rispettivi responsabili del procedimento lo svolgimento dei compiti di competenza, ed al Responsabile del Provvedimento l'adozione del provvedimento finale, ai sensi di legge, rispettivamente per il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Si precisa, infine, che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 139 /2010, si riserva di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., qualora gli interventi progettati siano assoggettabili al regime ordinario di cui all'art. 146 del Codice del Paesaggio, in quanto eccedenti il limite previsto per gli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'allegato I parte integrante del D.P.R. 139/2010, e/o siano a carattere permanente.

Il presente verbale verrà trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza, e trasmesso per quanto di competenza al Dirigente del S.U.A.P. ed al Dirigente del S.U.E. del Comune di Rimini, come Dirigenti detentori delle deleghe in ordine alla rispettive competenze indicate nella premessa di cui al presente verbale.

Alle ore 12,30 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, firmato e sottoscritto



**Comune di Rimini S.U.E. Ufficio per il Paesaggio  
Dott.ssa Pagliarani Daniela**

**Comune di Rimini S.U.E. Ufficio per il Paesaggio  
Arch. Turrini Duccio**

**Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna  
Arch. Pezzi Aldo Giorgio**

**Comune di Rimini S.U.A.P.  
Ing. Felicione Alessandra**

**Settore Turismo Water Front e Riqualificazione demanio  
Dott.ssa Caprili Catia**

**Il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Bianchi Laura**

**L'originale firmato è depositato agli atti dell'Ufficio per il Paesaggio.**